

CIRCOLARE N. 2
16 GENNAIO 2019

Fatturazione elettronica: indicazioni operative Assosoftware e videoforum CNDCEC

© Copyright 2019 Acerbi & Associati®

Con un **Comunicato stampa** diramato il 14/01/2019 (riportato di seguito alla presente), **AssoSoftware** (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche, sollecitando le conferme da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal D.L. n. 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10 del decreto citato), potessero sorgere dubbi in ordine alla **data** da indicare all'interno del file.

Si ricorda che il novellato art. 21 del D.P.R. n. 633/72, prevede, al comma 2, lett. g-*bis*), in vigore dal 1° luglio 2019, che debba essere riportata in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui sia **diversa** rispetto a quella di emissione del documento.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone altresì che la fattura elettronica possa essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Nella relazione illustrativa al decreto viene motivata la decorrenza "posticipata" di tali disposizioni in relazione alla necessità di adeguamento dei sistemi informativi.

Nel frattempo, però, per il primo semestre 2019, sono già in vigore le misure di attenuazione delle sanzioni che prevedono la possibilità di trasmissione del documento entro il termine della liquidazione periodica IVA o, con una riduzione dell'80% della sanzione dovuta, entro il termine della liquidazione IVA successiva (l'applicabilità di tale misura è estesa al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili).

In tal caso, AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la **data di emissione**, presente all'interno del documento, debba coincidere con la data di **effettuazione** dell'operazione.

Nel corso del Videoforum organizzato il 15/01/2019 dal CNDCEC, l'Agenzia delle entrate ha confermato questa indicazione:

- la fattura immediata deve avere la data di effettuazione dell'operazione anche nel caso sia trasmessa, in forza del periodo di moratoria, entro la prima liquidazione Iva
- la fattura differita deve riportare la data di emissione (= data di trasmissione al Sistema di Interscambio) in quanto la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati nella fattura stessa.

Inoltre, l'associazione delle *software house*, ribadisce come l'annotazione del documento sul registro IVA possa essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra quella di emissione e il **giorno 15** del mese successivo, con riferimento al mese in cui l'operazione è stata effettuata.

AssoSoftware prende posizione anche con riferimento alla procedura di "**reverse charge interno**", ritenendo che possa essere considerata corretta la "**semplice registrazione contabile del documento integrato**", evidenziando, quindi, nei registri IVA l'avvenuta **integrazione** e portando in conservazione esclusivamente il documento d'acquisto ricevuto.

In realtà l'Agenzia delle Entrate si era espressa sull'argomento nella FAQ n. 38, contenuta nelle risposte ai quesiti sulla fatturazione elettronica pubblicate il 27 novembre 2018. Richiamando i chiarimenti contenuti nella C.M. n. 13/E/2018, l'Amministrazione finanziaria aveva suggerito la possibilità di predisporre un'**autofattura** "contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della stessa". In questo modo il documento sarebbe potuto transitare dal Sistema di Interscambio e, ove il soggetto avesse aderito al servizio di conservazione dell'Agenzia, avrebbe potuto essere portato automaticamente in conservazione.

Sempre in tema di autofatture AssoSoftware ha reso noto di essere in attesa di ricevere chiarimenti in ordine alle diverse fattispecie relative alle differenti tipologie di acquisto.

L'Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono **fatture "miste"**, contenenti sia dati da inviare al **Sistema "TS"** (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico) che prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.

Nel corso del Videoforum organizzato il 15/01/2019 dal CNDCEC, l'Agenzia delle entrate ha fornito anche i seguenti ulteriori chiarimenti operativi:

1. Autofatture

Le autofatture per omaggi, per autoconsumo e per finalità estranee all'attività dell'impresa devono essere inviate obbligatoriamente allo Sdi con utilizzo del codice tipo fattura TD01.

Le integrazioni di fatture nazionali soggette al regime di reverse charge (fatture per servizi di pulizia, servizi edili, ecc.) non devono, ma possono essere inviate allo Sdi. Se il contribuente decide di inviarle deve utilizzare il codice TD01.

Le autofatture per estrazione dei beni da un deposito Iva devono essere inviate e devono utilizzare il codice TD01.

Il codice "TD20" riguarda le sole (auto)fatture da regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997 (fatturazione omessa o errata da parte del fornitore).

2. Le fatture datate 2018

Le fatture datate dicembre 2018 inviate al cliente tramite email o Pec (posta elettronica certificata) nei primi giorni del 2019 possono essere analogiche.

Le fatture elettroniche datate dicembre 2018 trasmesse allo SdI nei primi giorni del 2019 non sono sanzionabili.

3. Le date di emissione

La fattura immediata deve avere la data di effettuazione dell'operazione anche nel caso in cui sia trasmessa, in forza del periodo di moratoria, entro la prima liquidazione Iva successiva.

La fattura differita deve riportare la data di emissione (di trasmissione al Sistema di interscambio) in quanto la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati nella fattura stessa.

4. Consumatori finali

A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante Privacy è stato previsto che non sarà possibile delegare un soggetto terzo (anche articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

5. Note di debito per sola Iva

Riprendendo ed estendendo il contenuto di una FAQ precedentemente pubblicato, è stata descritta la modalità per emettere note di debito per sola IVA (ad esempio alla chiusura di una procedura concorsuale): si dovrà fare ricorso a una fattura semplificata, la quale consente l'emissione e trasmissione di un documento il cui imponibile è pari a zero.

6. Fatture in valuta estera

Per le fatture in valuta estera, se l'emittente è un soggetto residente o stabilito in Italia, l'Agenzia delle Entrate richiede obbligatoriamente che gli importi siano esposti in valuta euro nel file XML, in "coerenza" con il disposto dell'art. 21 comma 4 lett. l) del D.P.R. 633/1972. Per l'indicazione dell'eventuale valuta di conversione si possono usare i campi opzionali della sezione "Codice Articolo" o della sezione "Altri dati gestionali".

FATTURE ELETTRONICHE: IN ATTESA DI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ECCO LE INDICAZIONI OPERATIVE DI ASSOSOFTWARE

Comunicato Stampa AssoSoftware: 14/01/2019

A pochi giorni dall'avvio dell'obbligo della Fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati, permangono alcuni dubbi interpretativi su specifiche casistiche che sono già all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate. Al fine di supportare gli operatori del settore in merito alla predisposizione delle fatture, in attesa di una risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che AssoSoftware, a tutela dei propri associati, ha preso le posizioni interpretative di seguito indicate.

Date effettuazione\emissione

Con la conversione in legge del D.L.119, il Legislatore non ha fugato i dubbi in riferimento alla differenziazione delle date previste in fattura.

Certi che, in tempi ragionevoli, l'Agenzia fornirà le delucidazioni necessarie, comunichiamo che le soluzioni applicative degli associati continueranno ad attuare, per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva.

In altri termini:

- la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell'operazione (in riferimento alle fatture immediate)
- la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali)
- l'annotazione della fattura sul registro Iva può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

Reverse charge interno

In riferimento ai casi del Reverse Charge interno, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate via FAQ del 07/12/2018, rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all'integrazione IVA e all'invio dell'eventuale documento integrativo. In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell'avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell'integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato.

Fatture da trasmettere al Sistema TS

In seguito all'intervento del Garante della Privacy con Provvedimento del 20/12/2018, e alla conseguente modifica dell'art.10 bis del D.L. 119/2018 da parte della legge di Bilancio 2019, le procedure delle aziende associate si comporteranno come segue:

1. tutte le fatture trasmesse al sistema TS (comprese quelle con tipologia spesa AA) verranno escluse dalla fatturazione elettronica
2. tutte le fatture NON trasmesse al sistema TS a seguito dell'opposizione espressa dal paziente verranno escluse dalla fatturazione elettronica.

Si suggerisce inoltre a tutti gli operatori che, per prassi, emettevano fatture "miste", contenenti cioè sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti, o per le quali vi era l'opposizione del paziente), di procedere, a decorrere dal 2019, con la fatturazione separata di tali spese.

Autofatture

In ultimo facciamo presente che siamo in attesa di ricevere i chiarimenti necessari in riferimento alle diverse fattispecie di autofatture, in particolare per quanto riguarda le casistiche di acquisto.

Sulla problematica abbiamo inviato una specifica documentazione all'Agenzia delle Entrate con la quale è in corso un dialogo costruttivo.